

I NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

NEL CORSO DEL NOVEMBRE 2012, CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2013, L'ITALIA SI È ADEGUATA ALLA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SUI RITARDI DI PAGAMENTO (D. 2011/7/UE), STABILENDO NUOVI TERMINI OBBLIGATORI DI PAGAMENTO - DEROGABILI SOLO IN PARTE, A CERTE CONDIZIONI — NELLE RELAZIONI COMMERCIALI TRA IMPRESE E TRA IMPRESE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LO SCOPO DI QUESTO ARTICOLO È QUELLO DI ILLUSTRARE IN MODO CHIARO E CONCISO LE NUOVE REGOLE CHE DERIVANO DA TALE IMPORTANTE INNOVAZIONE, REGOLE CHE ANDRANNO INEVITABILMENTE A RIFLETTERSI SULLA GESTIONE FINANZIARIA DI OGNI IMPRENDITORE, SIA COME CREDITORE CHE COME DEBITORE.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita a questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare riguardo al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: www.andec.it. Mentre sulla Web page di Maurizio Iorio (www.avvocatoiorio.it) si trova la rubrica tradotta anche in inglese e francese.

Procedo ad esporre la normativa sui termini di pagamento utilizzando il metodo delle domande e risposte, che mi sembra particolarmente efficace, in quanto semplice ed intuitivo.

QUAL È ESATTAMENTE LA LEGGE DI RIFERIMENTO PER I RITARDI DI PAGAMENTO? C'ENTRA QUALCOSA LA RECENTE NORMATIVA SUI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE DERRATE ALIMENTARI?

Cominciamo subito a fare un po' di chiarezza in proposito. L'Unione Europea si è per la prima volta occupata della "lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali" con la Direttiva 2000/35/CE, attuata in Italia con il D. Lgs 231 del 9.10.2002.

La direttiva citata è stata quindi sostituita dalla recente Direttiva 2011/7/UE, attuata in Italia con D. Lgs 192 del 9.11.2012, che ha modificato radicalmente, con riferimento alle transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013 in poi, il Decreto legislativo 231/2002 che, così emendato, rimane pertanto tuttora l'unica norma di legge che nelle transazioni commerciali disciplina: (a) i termini di pagamento nei rapporti tra imprese ed imprese e Pubblica Amministrazione; (b) il saggio di interesse di mora; (c) il risarcimento per i costi di recupero.

Altra cosa è la specifica normativa, tutta italiana, approvata con Decreto Legge 24.01.2012 n. 1, convertito in legge 24.03.2012 n. 27 sui "Termini di pagamento nelle relazioni commerciali tra cliente e fornitore di derrate agricole e alimentari". Tale normativa - che ha lo scopo di

limitare il potere della GDO nei confronti degli imprenditori agricoli e che non si occupa solo di termini di pagamento ma anche di taluni requisiti dei contratti di vendita e di pratiche commerciali sleali - si riferisce al solo settore agroalimentare di riferimento e deve ritenersi tuttora valida solo nella misura in cui i termini di pagamento ivi previsti siano nel concreto più favorevoli al creditore di quelli di cui alla disciplina del D. Lgs 231/2001 in esame, che si riferisce a tutti i settori produttivi (come chiarito da nota della Presidenza del Cons. dei Ministri del 20.12.2012 Prot. n. 2667 e, con riferimento al settore costruzioni, da una successiva nota del MISE).

QUAL È IL BACKGROUND E QUALE LO SCOPO DELLA NORMATIVA IN ESAME?

La direttiva 2000/35/CE prendeva le mosse dalla

“I ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere a un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti”.

constatazione di una realtà ancora in gran parte valida: a fronte di una media europea (nel 1999) di tempi di pagamenti effettivi di 54 gg, i paesi scandinavi si attestavano sui 29 gg, (Norvegia 27, Finlandia 29, Svezia 32) e quelli dell'Europa meridionale sugli 86,5 gg. (Italia 87, Spagna 74, Grecia 94, Portogallo 91); inoltre, quanto alla media europea dei giorni di ritardo rispetto a quelli pattuiti, a fronte di un ritardo medio europeo di 15 gg, c'era una serie "orizzontale" di paesi con ritardi ben superiori: Portogallo (41); Italia (22); Belgio (20); Grecia (19); Olanda (19); Inghilterra (18); quanto al settore pubblico, lo stato in diversi paesi risultava (e risulta tuttora) essere uno tra i peggiori pagatori (ad es. quanto agli ospedali pubblici, i tempi di pagamento più lunghi risultavano essere quelli di Italia, con 307 gg, e di Spagna, con 305 gg); da qui la constatazione che i ritardi di pagamento si riflettevano (e si riflettono) negativamente sul mercato unico, inibendo la circolazione di beni e di servizi, dato che vi sono imprese che calcolano il loro prezzi sulla base di termini di pagamento ad es. di 30 gg. e che, commercializzati i loro prodotti in paesi UE a termini usuali o di fatto di pagamento di 90 gg, vedono

il loro margine di profitto eroso o azzerato. Da qui la necessità dell'armonizzazione perseguita dalla precedente direttiva. La direttiva 2011/7/UE, pur a distanza di più di un decennio, prende sostanzialmente le mosse da identiche constatazioni, dato che ci ricorda, al considerando n° 3, che "Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere a un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile". Al successivo considerando n° 9, quindi, si precisa

che "La presente direttiva dovrebbe disciplinare tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e amministrazioni pubbliche, dato che alle amministrazioni pubbliche fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali e i loro fornitori e subappaltatori". Al considerando n° 12, si aggiunge che "... È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi". Infine, al considerando n° 36 si conclude, così come nel caso della precedente direttiva del 2000, con la constatazione che "Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di

proporzionalità enunciato nello stesso articolo".

A QUALI SOGGETTI E IN QUALI CASI SI APPLICANO LE REGOLE DELLA "NUOVA" NORMATIVA?

- Le disposizioni in esame, che come ci ricorda l'articolo 1 hanno la finalità di tutelare soprattutto le piccole e medie imprese, si riferiscono ai debiti originati dalle sole transazioni (a) tra imprese private, anche individuali, o (b) tra imprese e autorità pubbliche (c.d. "transazioni commerciali") ivi comprese le "amministrazioni aggiudicatrici" di cui al Codice dei Contratti pubblici (Dlgs 12.4.06 n. 163) nonché ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico nonché associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. - È importante notare che in questo caso nel concetto di "Imprese", come chiaramente espresso all'articolo 2.c del D. Lgs 231/02 ed al Considerando n.° 10 della Direttiva 2011/7/UE (oltre che all'art. 2.3), rientrano convenzionalmente anche coloro che esercitano un'attività professionale (ad es. avvocati, medici, commercialisti, architetti, ecc.). - Le disposizioni del DLgs 231/02, tuttavia, non trovano applicazione per il caso di: (a) debito oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito; (b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, ivi compresi i

“Gli interessi moratori a carico del debitore decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento (ossia quello pattuito dalle parti o quello stabilito dalla legge), senza necessità per il creditore di mettere in mora il debitore chiedendogli il pagamento”.

pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

QUALI SONO I TERMINI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI IN ESAME?

Per procedere con le idee chiare, occorre premettere che la normativa in esame opera attraverso il seguente schema:

- La legge stabilisce alcuni termini di pagamento a valere per il caso in cui le parti non abbiano disposto (per iscritto) altrimenti;

- le parti (anche e soprattutto quelle pubbliche) non sono completamente libere di disporre altrimenti, dato che sussistono 2 “barriere” (quella dei limiti al patto contrario e quella del patto gravemente iniquo: dirò di entrambe tra poco) che rendono in taluni casi nulle le pattuizioni in contrasto con i termini di legge e le altre norme complementari su interessi moratori e spese;

- la mancata ottemperanza ai termini di pagamento come sopra stabiliti è “sanzionata” tramite l’applicazione di interessi moratori a un certo saggio di legge (solo eccezionalmente derogabili nel “quanto”) e tramite la debenza di un rimborso delle spese per il recupero credito (solo eccezionalmente

derogabili nel “se”).

Ciò premesso, i termini di pagamento stabiliti dalla legge sono, alternativamente, i seguenti tre:

(1) Termine decorrente dalla data di ricevimento di fattura / richiesta di pagamento:

il termine di pagamento stabilito è di 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento della fattura o di simile richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento.

(2) Termine decorrente dalla data di consegna della merce o della prestazione del servizio: il termine di pagamento stabilito è di 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, nel caso in cui:

a) la data di ricevimento della fattura / richiesta non possa essere determinata con certezza o
b) la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi.

(3) Termine decorrente dalla data dell’accettazione / verifica: il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data

dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento delle conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.. Il termine di verifica di 30 giorni è inderogabile “salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7. L’accordo deve essere provato per iscritto” (art. 5, comma 6, Dlgs 231/02). In tutti e tre i casi (1-2-3) il termine è tuttavia di 60 gg, anziché 30, nel caso di (I) imprese pubbliche che sono tenute al rispetto di particolari requisiti di trasparenza (stabiliti con Dlgs 11/11/2003, n. 333) e di (II) enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, a tal fine specificamente incaricati e riconosciuti.

QUALI SONO GLI INTERESSI MORATORI PREVISTI E QUALI REGOLE SI APPLICANO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI RECUPERO?
Quanto agli interessi

moratori: è utile anzitutto ricordare che, come regola generale, gli interessi moratori a carico del debitore decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento (ossia quello pattuito dalle parti o quello stabilito dalla legge, come sopra illustrato), senza necessità per il creditore di mettere in mora il debitore chiedendogli il pagamento. Ciò premesso e salvo diversa pattuizione scritta delle parti (la cui validità è subordinata alla “barriera” del patto gravemente iniquo, di cui dirò) il saggio degli interessi dovuti è il seguente: tasso di interesse per il rifinanziamento commerciale di mercato applicato dalla Banca Centrale Europea aumentato dell’8%, calcolato semestralmente, rilevato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze “entro i primi dieci giorni lavorativi di ciascun semestre solare”.

Quanto alle spese di recupero credito: di regola, è stabilito che il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non corrisposte tempestivamente nei termini sopra illustrati. In particolare, “... al creditore spetta, senza che sia necessaria la

costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito” (art. 6 DLgs 231/02).

LE PARTI POSSONO DEROGARE ALLE PREVISIONI DI LEGGE IN TEMA DI TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI, RIMBORSO DELLE SPESE DI RECUPERO?

Come accennavo, la deroga è ammessa ma solo in parte e a certe condizioni: il tutto si può illustrare per chiarezza di esposizione come necessità di rispettare entrambe (quando applicabili), due diverse “barriere”:

(1) La prima “barriera” (= limiti al patto contrario) concerne i soli termini di pagamento:

- Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello di legge, ma la pattuizione deve essere a) scritta e, se si tratta di termini superiori a sessanta giorni, deve essere anche b) espressa.

- Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti

“Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore”.

possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello di legge, ma la pattuizione deve essere a) scritta, b) espressa, c) deve essere giustificata dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e, in ogni caso, d) i termini non possono essere superiori a sessanta giorni. (2) La seconda “barriera” (= patto gravemente iniquo) concerne l’intero contenuto della normativa (termini di pagamento, saggio degli interessi moratori e risarcimento per i costi di recupero); essa è stabilita dall’art. 7 del D.Lgs 231/02, che riproduco qui di seguito:

“1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore.” In tali casi esse si intendono automaticamente sostituite dalle disposizioni di legge che abbiamo esaminato;

“2. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di

buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l’esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all’importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero”;

“3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l’applicazione di interessi di mora. Non e’ ammessa prova contraria”;

“4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6”;

“5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d’ufficio dal giudice”.

SI POSSONO PATTUIRE PAGAMENTI RATEALI?

La risposta è sì. Infatti, all’art. 5, comma 7 della disposizione in esame, si precisa che sia nel caso di transazioni tra imprese private o con la PA, “Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia

pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti”.

È PREVISTA UNA TUTELA DI LEGGE CHE PRESCINDA DALL’INIZIATIVA DEI SINGOLI OPERATORI ECONOMICI?

Anche in questo caso la risposta è positiva: all’art. 8 del D. Lgs 231/02, così come modificato a seguito dell’attuazione della citata direttiva 2011/7/UE, viene attribuita alle “... associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani...” la legittimazione ad agire in sede legale per ottenere provvedimenti giudiziali di (i) accertamento della grave iniquità delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero, di (ii) inibizione dell’uso di tali condizioni, nonché (iii) provvedimenti correttivi; e (iv) pubblicazione della sentenza. 